

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

14

8 aprile 2024

Ambito oggettivo del **welfare aziendale** e profili temporali dei **premi di produttività**

Riforma fiscale:

- la violazione del nuovo **termine di durata delle verifiche** incide sui rilievi già contestati e verbalizzati?
- impatto su compensazioni e avvisi bonari delle **sanzioni sui versamenti**
- generalizzazione del **principio di proporzionalità**, dalle sanzioni alle altre aree giuridiche
- una soluzione parziale per evitare la violazione del **ne bis in idem** in sede tributaria

Addizionale 10% per **bonus e stock options** a dirigenti del settore finanziario: i nodi restano irrisolti

Donazione di denaro depositato all'estero da parte di soggetto beneficiario del regime dei **neo-residenti**

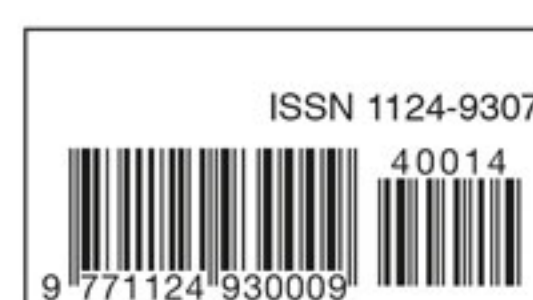
Giurisprudenza tributaria



Contiene I.P.

 Wolters Kluwer

Via Bisceglie, n. 66 - 20152 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.A. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.
Rivista settimanale - Anno XLVIII



Cod. 266078
Euro 14,00

Addizionale 10% per stock options e bonus ai dirigenti del settore finanziario

di **Alessandro Mocrelli**
e **Sante Battistini**



Wolters Kluwer

Sull'addizionale 10% per *bonus* e *stock options* a dirigenti del settore finanziario i nodi restano irrisolti

di Alessandro Mocalelli (*) e Sante Battistini (**)

Alla luce di alcune sentenze della Corte di cassazione in relazione alla applicabilità dell'addizionale IRPEF del 10% di cui all'art. 33 del D.L. n. 78/2010 sui compensi erogati sotto forma di *bonus* e *stock options* a dirigenti e amministratori operanti nel settore finanziario, in quest'ultimo rientrerebbero non solo le banche e gli altri enti finanziari, ma tutti i soggetti con attitudine a produrre effetti economici potenzialmente distorsivi del mercato, incluse le *holding* industriali e le società di consulenza finanziaria. In relazione al presupposto oggettivo, la Cassazione ha fugato alcuni dubbi interpretativi nati con l'introduzione del comma 2-*bis* nella citata disposizione, affermando il principio di diritto in base al quale per i suindicati compensi l'addizionale IRPEF del 10% si applica sull'ammontare del variabile che eccede la componente fissa della retribuzione, non essendo necessario che la retribuzione variabile ecceda anche il triplo della parte fissa. Inoltre, permangono criticità interpretative anche con riguardo all'applicazione del prelievo addizionale in capo agli amministratori non residenti.

1. Premessa

Al fine di porre un freno agli effetti distorsivi causati dalla crisi finanziaria globale del 2008, in recepimento degli indirizzi internazionali emersi durante il vertice G20 di Pittsburgh del settembre 2009, il legislatore italiano ha disincentivato l'utilizzo di ***bonus* e *stock options*** attraverso l'introduzione di un **trattamento fiscale penalizzante**. Si tratta di una penalizzazione introdotta con evidenti finalità punitive nei confronti del settore finanziario, ritenuto responsabile dell'instabilità finanziaria di quegli anni. In tale contesto, l'art. 33, comma 1, del D.L. n. 78/2010 ha introdotto una **addizionale IRPEF del 10%**, trattenuta dal sostituto d'imposta al-

l'atto della corresponsione degli emolumenti e volta a tassare i compensi che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione percepiti da dirigenti e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con imprese operanti nel comparto finanziario.

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto modificando la sopra menzionata disposizione (1) e inserendo, all'art. 33 del D.L. n. 78/2010, il comma 2-*bis*, che dispone l'applicazione dell'addizionale del 10% "sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione", con un conseguente allargamento *de facto* della base imponibile. La nuova disciplina, come chiarito anche dall'Agenzia delle entrate (2), si applica alle **componenti variabili**

(*) Dottore Commercialista, *Partner Mazars S.r.l. Stp.*

(**) Dottore Commercialista, *Senior Manager Mazars S.r.l. Stp.*

(1) In particolare, l'inserimento del comma 2-*bis* all'interno dell'art. 33 del D.L. n. 78/2010 è avvenuto ad opera della previ-

sione di cui all'art. 23, comma 50-*bis* del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

(2) La circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 poneva l'esempio di una retribuzione fissa pari a euro 1.000 e una variabile pari a euro 1.800. In tal caso, la quota di compensi da assoggettare